



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PETERLINI, THALER AUSSERHOFER,  
PINZGER e LANNUTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2012**

Modifica al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  
concernente le sezioni specializzate in materia di impresa  
dei tribunali e delle corti d’appello

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge n. 1 in tema di liberalizzazioni varato, in data 24 gennaio 2012, dal Governo Monti e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede, all'articolo 2, l'ampliamento della competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al fine di istituire delle sezioni specializzate in materia di impresa, nonché l'istituzione di analoghe sezioni presso i tribunali e le corti di appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nella città elencate nel decreto legislativo n. 168 del 2003.

In relazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si prevede Trento quale sede competente per l'istituzione delle relative sezioni specializzate, con ciò determinando gravi ripercussioni a lungo termine nell'Alto Adige sul piano della localizzazione economica per le imprese, a causa dell'ennesima perdita di competenze a danno del foro di Bolzano con tutte le intuibili conseguenze negative sul piano del diritto commerciale.

La previsione *de qua* si pone sulla scia di quanto già avvenuto nel 2005 in relazione ai processi relativi ai diritti d'autore, ai brevetti e alle altre materie concernenti la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, che sono transitati alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale senza che, peraltro, la popolazione dell'Alto Adige ne fosse adeguatamente resa edotta. Con il disposto dell'articolo 2 del citato decreto-legge, è stata avviata la trasformazione di tali sezioni specializzate in tribunali delle imprese con un ulteriore sottrazione di competenze ai tribunali locali. Si tratta, in particolare, delle cosiddette *class action*, del con-

tenzioso societario relativo a società per azioni e loro controllate, nonché del settore pubblico degli appalti qualora vi siano coinvolte società per azioni o loro controllate. In concreto, le controversie fra i soci di una società per azioni (o di una Srl controllata da una Spa) non potranno più essere trattate a Bolzano; lo stesso vale per le controversie fra una società per azioni (oppure fra una Srl controllata da una Spa) e un ente pubblico, ad esempio per dirimere una controversia relativa al settore dell'edilizia pubblica.

Peraltro, non è da escludere che in futuro le attribuzioni dei tribunali delle imprese possano essere ulteriormente ampliate: nulla vieta, infatti, che tutte le controversie relative ad una società a responsabilità limitata (Srl), e non solo quelle relative ad una Srl controllata da una Spa, presto o tardi diventino di competenza esclusiva dei tribunali delle imprese.

Vi è da sottolineare che la perdita delle attribuzioni in materia di proprietà industriale ed intellettuale è stata dolorosa, anche in termini economici, ma la situazione è destinata a volgere al peggio, se solo si considera che l'Alto Adige può ben essere paragonato ad un «porto sicuro» dove imprese provenienti dalle zone estere di lingua tedesca trovano un agevole approdo in Italia. Tale caratteristica è stata messa in discussione, sulla base di quanto previsto dal citato decreto-legge Monti sulle liberalizzazioni, poiché il giudice competente non risiederà più a Bolzano, né vi sarà la garanzia dell'uso della lingua tedesca. Anche per le imprese altoatesine – e oggi questo vale già per le società per azioni e le imprese da esse controllate – non sarà irrilevante il fatto che tutte le

controversie in futuro dovranno essere gestite e trattate nella sola lingua italiana.

La violazione del diritto costituzionale all'utilizzo della propria madrelingua dinanzi al tribunale (come previsto dall'articolo 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) in tali casi è evidente, come del resto lo è in relazione alle questioni riferite al diritto d'autore che interessano testi redatti in lingua tedesca, in quanto trattate in altra città ed esclusivamente in lingua italiana.

È assolutamente indispensabile, dunque, intervenire per evitare la dispersione di attribuzioni del foro di Bolzano, in modo da salvaguardare le conoscenze economico-commerciali - e, in particolare, il *know-how* tecnico in Alto Adige - e tutelare la localizzazione economica in Alto Adige.

È nota peraltro la tradizione di transazioni finanziarie di Bolzano sin dall'inizio del secolo XVI, nonché del collegio giudicante esperto di affari commerciali istituito nel 1635, definito «Magistrato mercantile di Bolzano», un tribunale speciale in materia commerciale dotato di una disciplina giudiziaria particolarmente vantaggiosa per i commercianti, in ossequio alla quale i fieranti erano giudicati, senza formalità alcuna, escludendo la presenza di avvocati e senza oneri di sorta, da persone esperte di transazioni commerciali. L'esperienza fu così positiva che il Magistrato mercantile si trasformò sempre più in organo regionale di politica economica, volto ad intervenire, in un periodo di mercantilismo imperante, a favore del libera-

lismo economico inteso come libero commercio delle merci.

Ad avviso del proponente, dunque, anche al fine di garantire il diritto costituzionale all'utilizzo della propria madrelingua dinanzi al tribunale, ai sensi delle norme sopra richiamate, è opportuno che Bolzano tomi ad essere, anche in ossequio alla propria tradizione storica, economica e giuridica, il foro competente per dirimere le controversie di natura imprenditoriale per salvaguardare i vantaggi dell'Alto Adige quale localizzazione economica e, in generale, per tutelare gli interessi delle imprese che provengono da Paesi esteri di lingua tedesca e desiderano operare in Italia. In tale direzione va il presente disegno di legge che, in particolare, prevede un'intervento sul decreto legislativo n. 168 del 2003, come modificato dal citato decreto-legge n. 1 del 2012 sulle liberalizzazioni, includendo Bolzano nel novero dei tribunali e corti d'appello presso cui sono istituite le sezioni specializzate in materia di impresa.

Vi è da sottolineare peraltro che, in sede di esame da parte del Senato della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012, anche il Governo, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha preso posizione sulla questione del diritto all'utilizzo della madrelingua innanzi ai tribunali e si è impegnato, in sede di dibattito in Aula, riservandosi di fare tutto ciò che è in suo potere al fine di assicurare le garanzie processuali necessarie ai residenti nella provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso un confronto con i soggetti interessati, nel rispetto dei principi costituzionali e del quadro normativo già esistente in materia.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo le parole: «ove non esistenti nelle città di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, con una sede distaccata nella città di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

## Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.